

Capitolato per l'Appalto della gestione del Centro Servizi per la Prima Infanzia "Il Cerchio Magico".

ART. 1) SOGGETTI

Soggetto appaltante: Comune di Porano per il progetto di gestione del Centro di Servizi per la Prima Infanzia "Il Cerchio Magico", sito in Porano -Viale J. F. Kennedy per tre anni scolastici: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 eventualmente rinnovabile per due altri anni scolastici.

Soggetto gestore: l'aggiudicatario della presente gara di appalto.

ART.2) OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

1. gestione del servizio di Asilo Nido, per bambini dai 12 ai 36 mesi per sette ore e mezzo giornaliere (per un massimo di 24 bambini), nell'edificio di proprietà del Comune di Porano in Viale J. F. Kennedy (rispetto al quale è obbligatorio il sopralluogo), comprendente il servizio educativo - formativo e di assistenza, la cura e l'igiene personale del bambino, preparazione, distribuzione ed assistenza ai pasti, il servizio di lavanderia e rigovernatura, di igiene e pulizia comprendente i locali, la fornitura di materiale di pulizia, didattico, di funzionamento;
2. sostegno alle famiglie nell'attività genitoriale con organizzazione di momenti di incontro tra nido e famiglia comprendenti feste, gite, laboratori, riunioni, colloqui individuali;
3. attività integrate con la scuola dell'infanzia del Comune di Porano al fine di assicurare la continuità educativa.

ART. 3) CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO

Il servizio sarà aperto dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 e seguirà il calendario scolastico regionale per le chiusure natalizie, pasquali e festive. Sarà possibile un prolungamento del servizio nel periodo estivo previo accordo tra comune e gestore.

ART. 4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

1. La gestione deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, dei regolamenti di Ambito e/o di Zona e del Regolamento di Gestione

dell'Asilo Nido Comunale, approvato dal Comune e sottoscritto per presa visione in sede di gara;

2. Il gestore garantisce che il servizio oggetto dell'appalto venga svolto da personale professionalmente idoneo e capace, ed in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. dell'Umbria n. 30/2005;
3. deve essere garantita la presenza del seguente personale:
 - a. educatori con funzioni educative ai sensi dell'art. 17 della L.R.30/2005;
 - b. operatori addetti ai servizi generali;
 - c. operatori addetti al servizio cucina;
4. Il rapporto numerico massimo personale/bambino deve essere quello previsto dalla normativa regionale;
5. Il gestore, oltre al personale permanentemente adibito ai servizi educativi, dovrà tenere a disposizione un numero adeguato di educatori/operatori, aventi le caratteristiche professionali necessarie, per garantire eventuali sostituzioni del personale temporaneamente assente, in modo da garantire il rispetto del rapporto numerico di legge;
6. Prima dell'inizio dell'anno scolastico il gestore dovrà comunicare al Comune di Porano l'elenco nominativo del personale educativo impiegato ed il piano di lavoro con la specifica delle ore di presenza. Tale personale non dovrà, di norma, essere sostituito per tutta la durata dell'anno scolastico salvo che per cause di forza maggiore. Al fine di garantire la continuità del servizio il gestore si impegna ad evitare il turn over del personale per tutta la durata dell'appalto. Al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, l'affidatario è tenuto ad assumere, mediante passaggio diretto ed immediato, il personale non comunale delle imprese cessanti, attualmente affidatarie dei servizi integrativi educativi, ausiliari.

Il personale, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo e la massima collaborazione con il responsabile dell'Ente, presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente committente e risponde del proprio operato esclusivamente al gestore.

Il gestore dovrà provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e dovrà fornire, a richiesta del Comune, i tabulati delle presenze al fine della verifica del rispetto dei piani di lavoro.

7. Il gestore è tenuto a garantire la formazione continua del personale nonché l'attività di programmazione e di aggiornamento per un numero minimo di 120 ore annue riferite al singolo educatore, documentabili a richiesta dell'Ente.
8. Il gestore è responsabile esclusivo della gestione del proprio personale ed è tenuto a comunicare al medesimo tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato.
9. Il gestore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica degli operatori addetti al servizio affidato di cui al presente Capitolato.
10. Il gestore è tenuto al rispetto delle norme relative alla sicurezza, in base alle prescrizioni del

D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Il gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti e dovrà rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci.

12. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro adempimento di legge stabilito per il personale stesso. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo retributivo e tributario formalmente accertato consente all'Amministrazione Comunale di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto.

13. Il gestore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni utilizzando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, per i quali sostiene interamente gli oneri.

14. Il gestore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli operatori, agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune di Porano che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere per danni, compreso lo smarrimento, causati alle persone assistite ed alle cose, che dovessero derivare dallo svolgimento delle prestazioni da contratto. Il gestore, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare o a dimostrare di avere in corso le seguenti polizze:

a. Polizza di responsabilità civile RCT/RCO a tutela dei danni cagionati al committente ed a terzi dal gestore e dai suoi prestatori d'opera o collaboratori nell'espletamento di tutte le attività facenti parte dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, con limite per ogni prestatore d'opera non inferiore ad € 1.000.000,00; l'esistenza delle predette polizze non esonera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse soltanto funzioni di garanzia.

Copia di tali polizze dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale prima della sottoscrizione del contratto e dovranno rimanere efficaci per tutta la durata del presente appalto.

15. Il gestore stipulerà anche polizza assicurativa per i bambini, con onere a carico delle famiglie, che corrisponderanno quanto dovuto insieme alla retta di frequenza.

16. Il gestore nell'espletamento del servizio deve attenersi alle previsioni del progetto presentato in sede di appalto, del progetto educativo, delle leggi regionali, del presente capitolato e del Regolamento comunale, nonché alle disposizioni impartite dal responsabile dei servizi educativi del Comune.

17. Alla fine di ogni anno scolastico il gestore presenterà una puntuale documentazione delle attività svolte.

18. Il gestore provvederà all'esecuzione del servizio di preparazione e distribuzione dei pasti, nel rispetto delle normative vigenti (HACCP, ecc ...) e nel rispetto del menù che sarà fornito dall'Ente prima dell'inizio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto.

19. Il gestore provvederà alla fornitura dei materiali per la pulizia interna, del materiale didattico dei materiali di consumo e per l'igiene personale dei bambini e di quanto altro necessario al buon funzionamento del servizio;

20. Il gestore, inoltre, deve provvedere alla registrazione delle presenze giornaliere dei bambini ed alla consegna dei relativi elenchi al Comune di Porano su richiesta del medesimo.

ART. 5) COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE

Restano a carico del Comune di Porano:

1. la messa a disposizione dei locali per lo svolgimento del servizio, idonei ai sensi della normativa vigente, siti in Porano, Viale J. F. Kennedy;
2. la messa a disposizione dell'area a verde adiacente sulla base di specifici progetti educativi;
- 3 i costi relativi alle utenze idriche, telefoniche, elettriche e di gas metano;
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in cui si svolgeranno i servizi;
5. la fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia e degli estintori;
6. gli adempimenti connessi alle iscrizioni, dimissioni, ecc. degli iscritti;
7. la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia delle aree esterne;
8. la fornitura di materiali di arredo.

ART. 6) VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza della gestione alle prescrizioni contrattuali.

ART. 7) CORRISPETTIVI

A fronte dello svolgimento dei servizi previsti dall' art. 2, il gestore incasserà direttamente le rette dalle famiglie degli iscritti, (pari ad € 250,00 per il modulo antimeridiano dalle 08,00 alle 13,30 con somministrazione del pasto e € 270,00 per il modulo prolungato dalle 08,00 alle 15,30 con somministrazione del pasto).

Ai fini della stima del valore dell'appalto, si specifica che, nell'ultimo anno scolastico, il gestore ha incassato dalle rette € 41.00,00 oltre IVA, per una media di 16 bambini.

Inoltre, il Comune di Porano erogherà all'appaltatore la somma annua onnicomprensiva di € 38,500,00 oltre IVA di legge salvo eventuale ribasso offerto in sede di gara, stimata sul numero di 16 bambini.

Se si dovessero verificare variazioni del numero dei bambini:

- in aumento rispetto alle sedici unità, il contributo a carico del Comune non subirà incrementi;
- in diminuzione, sotto le dodici unità, il gestore e l'Amministrazione comunale valuteranno l'opportunità di proseguire il servizio. In tal caso (diminuzione sotto le dodici unità) il contributo a carico del Comune sarà riproporzionato al numero dei bambini;
- tra le 12 e le 15 unità, il corrispettivo del Comune non subirà variazioni.

ART. 8) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il Comune di Porano corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo di cui all'articolo precedente, secondo l'offerta formulata in sede di gara, in sei rate bimestrali posticipate dietro presentazione di regolare fattura.

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto con l'Amministrazione comunale identificato con il C.I.G., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i.

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente rapporto, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 9) DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato, cedere o subappaltare complessivamente i servizi oggetto di appalto, a pena di risoluzione dell'appalto stesso, del risarcimento di ogni conseguente danno e della perdita della cauzione definitiva.

ART.10) FONTI DI FINANZIAMENTO

Costituiscono fonti di finanziamento del progetto:

fondi di bilancio del Comune;

fondi regionali;

le rette degli iscritti.

ART.11) DURATA DELL'APPALTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto decorrerà dall'anno educativo 2018-2019, fino all'anno educativo 2020-2021 compreso e sarà eventualmente rinnovabile per due altri anni educativi.

Al termine, il servizio dovrà essere prestato fino alla chiusura dell'anno educativo in corso. Il servizio dovrà essere iniziato dall'appaltatore anche in pendenza di stipula di contratto.

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono considerate a tutti gli effetti di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, se non con preavviso di almeno sei mesi da inviare con raccomandata A.R. al Comune di Porano, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. E' vietato il subappalto, pena l'immediata risoluzione del contratto. In caso di sciopero o di altre agitazioni sindacali del personale addetto, dovrà comunque essere data comunicazione al comune di Porano almeno cinque giorni prima.

Oltre che per quanto sopra esposto è prevista la risoluzione automatica ed immediata del contratto nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giustificati motivi;
- b) ripetuta violazione delle norme igienico sanitarie accertata dagli organismi competenti.

Nel caso di inadempienza del gestore agli altri obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e/o dalla normativa di riferimento e dai regolamenti, si procederà alla risoluzione del contratto previa diffida al gestore per l'eliminazione dell'inadempienza.

La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, l'incameramento della cauzione prestata, salvo ulteriori valutazioni in merito al danno subito dall'Ente appaltante.

ART.13) FALLIMENTO

La dichiarazione di fallimento ovvero di altre procedure concorsuali, amministrazione controllata concordato preventivo ecc., legittima l'amministrazione a revocare l'appalto.

ART. 14) - D.U.V.R.I.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non si procede alla predisposizione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza non sussistendo nella fattispecie il cosiddetto "rischio da interferenza".

ART.15) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Terni.

ART. 16) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, prima della stipulazione del relativo contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

E' fatta salva comunque la risarcibilità per maggior danno, tramite fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15 a semplice richiesta della stazione appaltante.

2. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovutogli.

4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs.

50/2016 da parte dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata dalla mandataria capogruppo a nome di tutte le ditte componenti l'A.T.I.

7. L'ammontare della cauzione sarà ridotta del 50% per le ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

8. Resta inteso che sia sulle somme versate a titolo di cauzione che su quelle trattenute a garanzia, non matureranno interessi attivi a favore dell'appaltatore

9. Resta inteso inoltre che l'Amministrazione è autorizzata a prelevare sia dalle somme costituite a titolo di cauzione che da quelle trattenute a garanzia, quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi e prestazioni da rendere a norma del presente capitolato, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature ed impianti danneggiati per mancanza sorveglianza dell'appaltatore ed addebitabili allo stesso per palese violazione degli obblighi e degli impegni assunti.

ART.17) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovrà comunicare al Comune di Porano il nominativo del Responsabile della sicurezza.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm il Comune di Porano, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori ed alle famiglie, designa il gestore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Qualora i dati inerenti i soggetti che usufruiscono del servizio debbano essere individuati come "dati sensibili" ai sensi della normativa in materia di privacy, essi saranno soggetti alla disciplina di tutela definita dalla stessa normativa, a cui dovrà attenersi l'appaltatore, e per esso tutti i suoi operatori impiegati nella struttura in oggetto.

Al presente appalto saranno applicate le norme antimafia di cui alla legge n. 55/1990

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile e della vigente normativa in materia.

ART. 18) - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri e modalità:

A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (max 70 punti)

B) OFFERTA ECONOMICA (max. 30 punti)

Ribasso percentuale sull'importo annuo posto a base di gara di € 38.500,00

ART. 19) – CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e/o conseguenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria sono a totale carico dell'appaltatore. Le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle norme di cui al D.P.R. 633/72 e s.m.i. e pertanto chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.